# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1907** — **ROMA — Sabato, 5 gennaio** — **Numero 4.**

**DIREZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**AMMINISTRAZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Abbonamenti**

| | anno | semestre | trimestre |
|---|---|---|---|
| In Roma, presso l'Amministrazione: | L. 32 | L. 17 | L. 9 |
| » a domicilio e nel Regno | » 36 | » 19 | » 10 |
| Per gli Stati dell'Unione postale | » 80 | » 41 | » 22 |

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziarii . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . » 0.30 }

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO


PARTE UFFICIALE

**Leggi e decreti: R. decreto** *n. 664 che approva l'annesso regolamento organico e disciplinare per gli uffici esecutivi del tesoro* — **R. decreto** *n. 666 che nomina un membro della Commissione centrale del tiro a segno nazionale* — **R. decreto** *che nomina i membri del Consiglio superiore di sanità* — **Relazioni** *e* **RR. decreti** *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Regalbuto (Catania); Riva Ligure (Porto Maurizio) e per la proroga di poteri del Regio commissario straordinario di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso)* — **Decreto Ministeriale** *concernente l'accettazione delle cartelle del credito fondiario del Banco di Napoli* — **Ministero delle poste e dei telegrafi:** Direzione generale dei risparmi e dei vaglia: *Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di settembre 1906* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del tesoro: *Prospetto dimostrante il movimento del debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio al 31 dicembre 1906* — Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione — Smarrimento di ricevuta* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno.*

PARTE NON UFFICIALE

**Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'***Agenzia Stefani* **— Bollettino meteorico — Inserzioni.**


# Parte Ufficiale

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 664 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 4 luglio 1889, n. 6232, serie 3ª, concernente la istituzione dell'ufficio dell'agente contabile dei titoli presso la Direzione generale del debito pubblico;

Veduto il R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, allegato *Q* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, col quale si approva la Convenzione stipulata con la Banca d'Italia per il servizio della R. tesoreria provinciale;

Veduto l'altro Nostro decreto di pari data n. 536, col quale veniva provveduto all'ordinamento del personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo negli uffici dipendenti dal Ministero del tesoro;

Veduto il R. decreto 15 gennaio 1895, n. 16, che approva il regolamento per il servizio delle tesorerie dello Stato;

Veduti i RR. decreti 31 maggio 1896, n. 206, e 8 luglio 1903, n. 319, che approvano il regolamento organico e disciplinare per gli uffici esecutivi del tesoro;

Veduta la legge 23 giugno 1904, n. 238, concernente la sistemazione del personale straordinario del Ministero del tesoro;

Veduto il R. decreto 17 novembre 1904, n. 693, che approvava nuove norme per disciplinare la carriera degli impiegati di gestione e controllo e delle Delegazioni del tesoro, compresi quelli d'ordine;

Veduta la legge 15 luglio 1906, n. 326, che approva la riforma dei ruoli organici del personale delle Delegazioni del tesoro e degli Uffici di gestione e controllo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'unito regolamento organico e disciplinare per gli Uffici esecutivi del tesoro, vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro, rimanendo abro-

gato le disposizioni diverse e contrarie a quelle nello stesso regolamento contenute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

A. MAJORANA.

**Visto,** ***Il guardasigilli :*** **GALLO.**

REGOLAMENTO organico e disciplinare per gli uffici esecutivi del tesoro.

TITOLO I.

**Attribuzioni.**

Art. 1.

La tesoreria centrale e l'ufficio di cassa della zecca con gli annessi uffizi di controllo, gli uffizi di controllo presso l'agente contabile dei titoli del debito pubblico, presso l'officina governativa delle carte-valori, il magazzino e le dipendenti cartiere, disimpegnano le funzioni loro rispettivamente attribuite dalla legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e dal regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3ª, non che dalle istruzioni generali pel servizio del tesoro e dagli speciali regolamenti.

Art. 2.

Le Delegazioni del tesoro, istituite col R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, disimpegnano le funzioni loro commesse dal regolamento per il servizio di tesoreria provinciale approvato con R. decreto 15 gennaio 1895, n. 16, e dalle istruzioni generali pel servizio del tesoro, in relazione alla legge ed al regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

TITOLO II.

**Ordinamento del personale.**

Art. 3.

Il personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo, nei riguardi della carriera, è costituito in unico ruolo in base alla tabella *E*, annessa alla legge 15 luglio 1906, n. 326.

Art. 4.

Il personale di gestione e controllo, determinato numericamente in base alla tabella n. 1, vista d'ordine Nostro dal ministro del tesoro ed annessa al presente decreto, è costituito come segue:

*a*) Per la tesoreria centrale:

dal tesoriere, da cassieri e aiuti cassieri, dal controllore capo e da controllori;

*b*) Per l'ufficio dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico:

dall'agente contabile, da un cassiere, dal controllore capo, da controllori;

*c*) Per la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato:

da un delegato del tesoro con le funzioni di cassiere speciale, da un cassiere, dal controllore capo e da controllori;

*d*) Per la zecca:

da un delegato del tesoro con le funzioni di tesoriere, da un cassiere, dal controllore capo, da controllori;

*e*) Per l'officina governativa delle carte-valori e dipendenti cartiere:

da un delegato del tesoro con le funzioni di magazziniere, dal controllore capo e da controllori.

Due dei controllori applicati all'officina carte-valori esercitano, di regola, le funzioni di economo e di cassiere. Eccezionalmente possono essere investiti di tali incarichi funzionari dell'Amministrazione del tesoro, contro prestazione della dovuta malleveria.

Art. 5.

Il personale delle Delegazioni è costituito da delegati, segretari e vice segretari di Delegazione, da volontari, da ufficiali di Delegazione e da uscieri, ed è determinato numericamente dalla tabella n. 2, vista, d'ordine Notro, dal ministro del tesoro ed annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il personale di gestione e controllo presso la tesoreria centrale, presso l'agente contabile dei titoli del debito pubblico, presso l'officina governativa delle carte-valori, magazzino e dipendenti cartiere, e presso la zecca, è immesso in funzioni, rispettivamente, dai direttori generali del tesoro e del debito pubblico, dai direttori dell'officina e della zecca o da chi per essi.

La consegna dell'ufficio dai funzionari cessanti a quelli assumenti è fatta risultare da processo verbale compilato nelle forme volute dagli speciali regolamenti.

Art. 7.

L'immissione in funzioni del delegato del tesoro è fatta dall'intendente di finanza.

Il delegato del tesoro immette in funzioni gli impiegati posti alla sua dipendenza e ne informa l'intendente di finanza.

La consegna dell'ufficio e degli atti dal delegato cessante a quello assumente è fatta risultare da un verbale compilato in loro contraddittorio e scritto in tre esemplari, dei quali:

uno da consegnarsi al delegato cessante;

uno da conservarsi negli atti di ufficio;

uno da inviarsi alla Direzione generale del tesoro.

Art. 8.

Il personale di tutti gli uffici anzidetti è posto alla dipendenza del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Quello delle Delegazioni è inoltre soggetto alla vigilanza degli intendenti di finanza, i quali, occorrendo, devono provvedere alle esigenze di servizio che non ammettono dilazione, e fare, al caso, opportuni richiami direttamente agli uffici di Delegazione e riferirne alla Direzione generale del tesoro.

Nei riguardi del servizio interno della Delegazione, essendo il delegato del tesoro personalmente responsabile quale capo d'ufficio, e dovendo, con l'opera propria e con quella dei funzionari posti alla immediata sua dipendenza, regolare il buon andamento dell'ufficio medesimo, spetta a lui di fissare le attribuzioni dei singoli impiegati e di dirigerne il lavoro.

Art. 9.

Nei rapporti con altri uffici, quando si tratti di disposizioni di ordine generale, i delegati del tesoro devono promuoverle dagli intendenti di finanza, ai quali compete darne notizia alla Direzione generale del tesoro.

Occorrendo invece, in casi particolari, di richiamare taluni uffici all'osservanza delle disposizioni in vigore, o di meglio definirle, i delegati medesimi, caso per caso, provvedono direttamente.

Art. 10.

Il personale di controllo esercita le attribuzioni ad esso demandate dalle disposizioni in vigore per i vari servizi, colla conseguente responsabilità, sotto l'osservanza delle norme all'uopo stabilite.

Le funzioni del controllo possono anche temporaneamente essere affidate ad altri impiegati dipendenti dall'Amministrazione del tesoro, i quali, in relazione al disposto dell'ultimo comma

dell'art. 1 del R. decreto 15 luglio 1900, n. 290, sono tenuti alla prestazione della prescritta malleveria.

Art. 11.

I cassieri e gli aiuti cassieri esercitano le loro funzioni alla dipendenza dei gestori principali presso i quali sono addetti.

Un cassiere presso il tesoriere centrale, presso l'agente contabile dei titoli di debito pubblico e presso il tesoriere della zecca, è incaricato delle funzioni di sostituto del rispettivo gestore principale per rappresentarlo nei casi di assenza e di legittimo impedimento.

Tale incarico viene conferito con decreto del direttore generale del tesoro registrato alla Corte dei conti, su proposta del gestore principale, la cui responsabilità è estesa anche al fatto del proprio sostituto.

Art. 12.

Gl'impiegati di gestione e controllo, durante il tempo in cui esercitano le loro rispettive funzioni, hanno diritto a percepire le indennità fissate nella tabella *F* annessa alla menzionata legge 15 luglio 1906, n. 326.

Nulla è innovato riguardo alle disposizioni concernenti gli assegni ed indennità spettanti, per titolo diverso, al personale di gestione e controllo.

Art. 13.

Il controllore capo presso l'agente contabile dei titoli del debito pubblico, il direttore dell'officina governativa delle carte-valori, il direttore della zecca e i delegati del tesoro (questi ultimi a mezzo delle intendenze di finanza, ed il controllore capo presso l'agente contabile predetto a mezzo della Direzione generale del debito pubblico, unendo le proprie) trasmettono, nel mese di dicembre, alla Direzione generale del tesoro, le note personali dei funzionari di gestione, di controllo e delle delegazioni, dopo avervi esposte le proprie informazioni.

Il direttore generale del debito pubblico, pel personale dell'ufficio dell'agente contabile, e gl'intendenti di finanza, pel personale delle delegazioni pongono sulle note personali le loro informazioni.

Infine il tesoriere centrale ed il controllore capo della tesoreria centrale fanno pure pervenire le proprie note personali alla Direzione generale del tesoro, allegandovi, il secondo, quelle dei dipendenti controllori colle proprie informazioni.

TITOLO III.

**Nomine e promozioni.**

Art. 14.

Le nomine a tesoriere centrale, ad agente contabile dei titoli del debito pubblico ed a controllore capo della tesoreria centrale sono fatte, a scelta, fra i funzionari dipendenti dal Ministero del tesoro con stipendio non inferiore a L. 5000.

I delegati del tesoro, colle funzioni di cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, di magazziniere dell'officina delle carte-valori e di tesoriere della zecca, sono nominati, parimente a scelta, fra i funzionari del ruolo unico di cui all'art. 3, con stipendio non inferiore a L. 3500. Si potrà giungere a questo limite minimo, soltanto quando, in seguito a processo di eliminazione, risulti il difetto dei necessari requisiti nei funzionari aventi uno stipendio superiore.

Art. 15.

Le promozioni di classe nello stesso gruppo di gradi, e cioè fra delegati del tesoro e controllori capi, fra segretari di delegazione, controllori e cassieri, fra vice-segretari di delegazione, controllori e cassieri e fra vice-segretari di delegazione e aiuti cassieri, hanno luogo esclusivamente per anzianità.

Art. 16.

I posti vacanti nell'ultima classe dei delegati del tesoro e dei controllori capi sono conferiti, esclusivamente a scelta per merito, ai segretari di delegazione e controllori a L. 4000, dietro parere di una Commissione nominata con decreto del ministro del tesoro, presieduta dal direttore generale del tesoro, o da chi per esso, e composta di funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione.

La designazione dei promovibili, a scelta per merito, a delegato del tesoro e a controllore capo, viene fatta tenendo conto dell'ordine di anzianità e può essere soggetta a revisione.

Art. 17.

La carriera incomincia col volontariato. I posti di volontario sono conferiti per esame di concorso, le cui prove sono scritte ed orali.

Sono dichiarati vincitori del concorso, nei limiti dei posti stabiliti per ciascun esame e nell'ordine rispettivo di precedenza di merito, i candidati che abbiano riportato, tanto nell'esame scritto quanto in quello orale, non meno di sei punti.

Art. 18.

La nomina dei volontari ha luogo mediante decreto del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

Prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni i volontari debbono prestare, innanzi al capo dell'ufficio presso il quale sono destinati, il giuramento prescritto per tutti gli impiegati dello Stato.

Art. 19.

I volontari prestano servizio gratuito nel capoluogo della Provincia di loro ordinaria residenza o di loro elezione.

Per ragioni di servizio possono essere destinati in altre località.

In questo caso hanno diritto alla indennità di viaggio di andata e ritorno portata dal Reale decreto 25 agosto 1863, n. 1446, e ad una indennità giornaliera di lire quattro ai termini del Reale decreto 7 aprile 1895, n. 95.

Art. 20.

I posti di vice segretario di delegazione di ultima classe sono conferiti, secondo l'ordine della loro classificazione, ai volontari che contino almeno sei mesi di servizio, durante i quali abbiano ottenuto non meno di otto punti medi, su dieci, nel giudizio relativo alla loro operosità e diligenza.

I volontari i quali, durante sei mesi di prestato servizio, non abbiano riportato almeno sei punti di operosità e diligenza sono dispensati dal servizio.

Art. 21.

In seguito a loro domanda, i volontari possono anche essere nominati aiuti cassieri. È però in facoltà dell'Amministrazione di conferire i posti di aiuto cassiere per esame di concorso.

Art. 22.

I posti che si rendono vacanti nella 3ª classe dei segretari di Delegazione, controllori e cassieri a L. 3000, sono conferiti, in ragione della metà dei posti, ai vice segretari di Delegazione di ogni classe, ai controllori a L. 2500 e 2000, ai cassieri a L. 2500 e 2000 ed agli aiuti cassieri a L. 1500, che risultino i primi approvati in un esame di concorso, e, per l'altra metà, ai vice segretari di Delegazione, controllori e cassieri, che, nello stesso esame di concorso, siano risultati idonei, in ragione della anzianità di servizio, alternativamente, incominciando dal candidato riuscito il primo nel concorso.

Art. 23.

Per essere ammessi al concorso per il posto di segretario di Delegazione, di controllore e cassiere a L. 3000, i vice segretari, i controllori e cassieri a L. 2500 e 2000 e gli aiuti cassieri debbono, alla data del decreto Ministeriale che indice gli esami, far parte del personale del ruolo unico delle Delegazioni e di gestione

e controllo, e, inoltre, avere sei anni almeno di servizio, dei quali tre nelle Delegazioni o negli uffici di gestione e controllo, ovvero nei Ministeri del tesoro e delle finanze, nella Corte dei conti o nelle Intendenze di finanza, e gli altri in qualunque Amministrazione dello Stato.

Sono sufficienti tre anni di servizio prestato in una delle anzidette amministrazioni, per coloro che siano muniti di laurea in giurisprudenza o di diploma di corso completo in uno degli istituti superiori d'insegnamento del Regno.

Art. 24.

Per l'ammissione agli esami di promozione di cui all'art. 23 si tiene conto del grado di operosità e diligenza, determinato dalla media dei punti ottenuti nell'ultimo triennio.

Tale media non dovrà essere inferiore a otto punti.

Art. 25.

Sono dichiarati vincitori del concorso, nel numero dei posti fissati nel concorso e nell'ordine risultante dalla relativa classificazione di merito, i candidati i quali abbiano riportato, nelle prove scritte e nella prova orale, non meno di otto punti medi.

Art. 26.

Sono dichiarati idonei i vice-segretari di Delegazione di 1ª classe, i controllori e cassieri a L. 2500, che abbiano riportato non meno di sei punti medi nelle singole prove scritte e nella prova orale, purchè, alla data del decreto Ministeriale che bandisce l'esame di concorso, abbiano non meno di sei anni di servizio, o non meno di tre, se muniti di laurea in giurisprudenza o di diploma di corso completo in uno degli istituti superiori d'insegnamento nel Regno.

Art. 27.

L'idoneità conferisce il diritto di essere promosso per turno di anzianità di servizio.

Art. 28.

Le prove degli esami sono scritte ed orali.

Alle prove orali sono ammessi coloro soltanto i quali nelle prove scritte abbiano riportato una media di punti non inferiore a quella indicata agli articoli 25 e 26. Sono però esclusi dalle prove orali coloro che in qualsiasi delle prove scritte abbiano riportato un punto inferiore a 5|10.

Per la classificazione dei concorrenti approvati all'esame, si riducono separatamente a media i punti riportati nell'esame scritto e quelli riportati nell'esame orale, per modo che il risultato di ciascuno di quei due esperimenti sia espresso da un voto il cui massimo è dieci.

Art. 29.

Le prove scritte sono segrete, per modo che il riconoscimento dei nomi dei singoli concorrenti possa essere fatto soltanto dopo che tutti i lavori dei concorrenti medesimi siano stati esaminati e giudicati.

Art. 30.

Con decreto del ministro del tesoro saranno determinati i programmi e le modalità degli esami per i posti di aiuto-cassiere, di volontario, di segretario di Delegazione, controllore e cassiere a L. 3000, le condizioni e i titoli per esservi ammessi, nonchè le norme per la costituzione e la durata in funzioni delle Commissioni di vigilanza e di scrutinio.

Art. 31.

I posti di ufficiale di Delegazione di classe transitoria vengono soppressi a misura che i funzionari, che li coprono, conseguono il passaggio ad ufficiale di 5ª classe, in concorso con gli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti e, in mancanza di questi, anche direttamente ai sottufficiali, ai termini dell'art. 1, lettera *b*), della legge 2 giugno 1904, n. 217, che modifica il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, e dell'art. 8 della legge 19 luglio 1906, n. 372.

Art. 32.

Tanto le promozioni dalla classe transitoria all'ultima classe dell'organico della carriera d'ordine delle Delegazioni del tesoro, quanto i passaggi alle classi superiori, hanno luogo esclusivamente per anzianità ed a misura che, coperti i posti delle classi inferiori, si hanno disponibili i fondi necessari per l'attuazione graduale dell'organico stesso, a forma dell'art. 6 della legge 23 giugno 1904, n. 258, e dell'art. 11 della legge 15 luglio 1906, n. 326.

Art. 33.

Nelle Delegazioni la carriera d'ordine incomincia coll'alunnato.

I posti di alunno sono conferiti per esame di concorso.

Sono dichiarati vincitori del concorso, nei limiti dei posti stabiliti per ciascun esame e nell'ordine rispettivo di precedenza di merito, coloro che abbiano riportato non meno di sei punti in ciascuna prova.

Art. 34.

Con decreto del ministro del tesoro sarà stabilito il numero degli alunni occorrenti e verranno determinati i programmi e le modalità degli esami per i posti di alunno di Delegazione, le condizioni e i titoli per esservi ammessi, nonchè le norme per la nomina, per la costituzione e la durata in funzioni delle Commissioni di vigilanza e di scrutinio.

Art. 35.

La nomina degli alunni ha luogo mediante decreto del ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

Prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, gli alunni debbono prestare, dinanzi al capo dell'ufficio presso il quale sono destinati, il giuramento prescritto per tutti gl'impiegati dello Stato.

Art. 36.

Gli alunni prestano servizio gratuito nel capoluogo della provincia di loro ordinaria residenza o di loro elezione.

Per ragioni di servizio possono essere destinati in altre località.

In questo caso hanno diritto alla indennità di viaggio di andata e ritorno portata dal R. decreto 25 agosto 1863, n. 1446, e ad una indennità giornaliera di L. 3.50.

Art. 37.

Salvi i diritti acquisiti, per effetto dell'art. 1, lettera *b*), della legge 2 giugno 1904, n. 217, che modifica il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato col R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, e dell'art. 8 della legge 19 luglio 1906, n. 372 dagli ufficiali d'ordine o dai sottufficiali del R. esercito e della marina, i posti di ufficiale di Delegazione del tesoro di 5ª classe sono conferiti, secondo l'ordine della loro classificazione, agli alunni di Delegazione che contino almeno sei mesi di servizio gratuito, durante i quali abbiano dato prova d'avere l'attitudine, l'operosità, la diligenza che richiede il posto cui aspirano.

Gli alunni i quali, durante sei mesi di prestato servizio, non abbiano dato prova di sufficiente attitudine, zelo ed operosità, sono dispensati dal servizio.

In mancanza di alunni da promuovere, i posti di ufficiale di Delegazione di 5ª classe possono essere conferiti a norma dell'art. 36 del R. decreto 8 ottobre 1906, n. 551.

Art. 38.

Le promozioni dall'una all'altra classe degli uscieri delle Delegazioni del tesoro hanno luogo per anzianità.

I posti che si rendono vacanti nell'ultima classe degli uscieri sono conferiti, per una metà, al personale straordinario di servizio negli uffici dipendenti dal Ministero del tesoro o anche dal Ministero delle finanze, e transitoriamente agli ex-inservienti dello

tesorerie governative, che ne abbiano le attitudini, e per l'altra metà ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), della legge 2 giugno 1904, n. 217, che modifica il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521.

Dopo l'attuazione della legge 19 luglio 1906, n. 372, soltanto un terzo dei posti di usciere deve essere riservato ai sottufficiali.

Art. 39.

È in facoltà dell'Amministrazione di passare, mediante il conferimento del grado rispettivo e a parità di stipendio, i funzionari in servizio delle Delegazioni del tesoro agli uffici di controllo e viceversa, in relazione alle tabelle numeriche nn. 1 e 2 annesse al presente decreto, senza derogare alle norme che regolano gli avanzamenti di carriera.

L'anzidetto passaggio può avvenire su domanda degli interessati, accolta dall'Amministrazione, oppure d'autorità, previo, in questo ultimo caso, il parere della Commissione di cui all'art. 16.

Art. 40.

I delegati, i segretari, vice-segretari e ufficiali di Delegazione, ed i funzionari di gestione e controllo, possono essere trasferiti, senza aumento di stipendio, mediante cambio, e previo parere, caso per caso, del Consiglio d'amministrazione del Ministero del tesoro, nel personale di grado parificato del Ministero del tesoro e degli uffici dipendenti.

A pari condizioni, i funzionari del Ministero del tesoro e degli uffici dipendenti possono essere trasferiti nel personale delle Delegazioni ed in quello di gestione e controllo.

Ma, nell'uno e nell'altro caso, essi non possono essere promossi alla classe o al grado superiore, se non dopo aver lodevolmente servito per almeno due anni nel nuovo posto, ammenochè la promozione non debba essere conferita in seguito ad esame.

TITOLO IV.

**Orario.**

Art. 41.

L'orario giornaliero degli Uffici della tesoreria centrale, di controllo presso l'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, di controllo presso l'officina governativa delle carte-valori, magazzino e dipendenti cartiere, e di cassa e controllo presso la zecca, è stabilito dai capi delle rispettive amministrazioni, secondo le norme proprie o speciali regolamenti.

L'orario giornaliero continuativo degli Uffici di delegazione nei rapporti col pubblico, non può essere inferiore a cinque ore, da stabilirsi localmente dal delegato, d'accordo con la sezione di tesoreria, fra le ore 8 e le 16.

L'orario interno dell'Ufficio di delegazione è determinato dal delegato in relazione ai bisogni del servizio, in modo che in ciascuna giornata siano ultimate tutte le scritturazioni delle operazioni eseguite.

Nei giorni festivi le Delegazioni restano chiuse al pubblico. Il delegato deve disporre che, anche nei giorni festivi, abbiano corso le operazioni richieste da indilazionabile necessità di servizio, prendendo nel giorno precedente, prima della chiusura dell'uffizio, gli opportuni concerti coll'incaricato del servizio di tesoreria.

In caso di contingenza straordinaria od imprevista, non è necessario alcun preavviso, e l'operazione deve essere eseguita in qualunque ora.

TITOLO V.

**Congedi.**

Art. 42.

Il tesoriere centrale, nei casi di assenza, è rappresentato dal proprio sostituto. I titolari degli uffici di controllo sono, di regola, surrogati dal funzionario dipendente più anziano, salvo che sia diversamente disposto dal direttore generale del tesoro.

Nei casi di assenza del delegato, per congedo, malattia od altra legittima causa, esso è, di regola, sostituito dal segretario di delegazione, e laddove vi siano più segretari o, mancando questi, più vice-segretari, da quello più anziano, salvo i casi in cui non sia altrimenti disposto dal direttore generale del tesoro.

Art. 43

I delegati del tesoro ed i funzionari di gestione e di controllo possono ottenere dal Ministero (Direzione generale del tesoro) congedi ordinari, non maggiori di un mese, nel corso di un anno.

Il personale dipendente dai delegati può, su proposta di questi, ottenere congedo ordinario di egual durata dall'intendente di finanza. Nel caso però in cui il congedo sia limitato ad un periodo non maggiore di cinque giorni, può essere accordato dal delegato, che ne informa l'intendente.

Tanto le domande per congedo ordinario dei delegati, da trasmettersi alla Direzione generale del tesoro, pel tramite dell'intendenza, quanto quelle del personale di delegazione alla intendenza, debbono essere stese su carta da bollo.

Il congedo può essere frazionato, interrotto od anche revocato, quando ragioni di servizio lo richiedano.

TITOLO VI.

**Pene disciplinari.**

Art. 44.

Le pene disciplinari che possono essere applicate agli impiegati degli uffici di delegazione, di gestione e di controllo, sono:

1° la censura;

2° la sospensione;

3° la dispensa dal servizio, o revocazione;

4° la destituzione.

Di tutte le punizioni è presa nota nei registri del personale e sullo stato di servizio dell'impiegato.

Art. 45.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, e, a seconda della sua gravità, può essere orale o scritta.

Art. 46.

La censura può essere inflitta:

*a*) per negligenza;

*b*) per ingiustificata assenza dall'ufficio, o per ingiustificato ritardo a ritornare dopo scorso il congedo;

*c*) per violazione del seguente art. 59, per lieve insubordinazione, o quando siano rivolte istanze o sollecitazioni al Ministero senza il tramite della via gerarchica;

*d*) per contegno non corretto verso i superiori od i dipendenti;

*e*) per irregolare condotta;

*f*) quando vengano contratti abitualmente debiti e non ne sia effettuata la doverosa estinzione, secondo gli obblighi assunti.

Art. 47.

La censura orale è data dai capi d'ufficio, dandone avviso alla Direzione generale del tesoro.

La censura scritta è data dal direttore generale del tesoro, sopra rapporto dell'Ufficio centrale d'ispezione, o del capo dell'ufficio, ovvero dell'intendente di finanza.

In tutti i casi devono sentirsi previamente le deduzioni dell'impiegato.

Art. 48.

La sospensione è di due gradi: dallo stipendio in tutto o in parte, e dalle funzioni e dallo stipendio, e quest'ultima può avere durata determinata od indeterminata.

La sospensione dal solo godimento dello stipendio in tutto od in parte non può eccedere la durata di un mese, od è ordinata con decreto del ministro quando ecceda i quindici giorni, e con

decreto del direttore generale del tesoro quando non superi tale periodo di tempo.

La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio è pronunciata sempre con decreto del ministro, e non può eccedere, normalmente, la durata di mesi quattro.

Può essere a tempo indeterminato quando sia motivata da un fatto che debba formare materia di indagini o di ispezioni in via amministrativa, o che dia luogo a giudizio penale.

Durante la sospensione l'impiegato non può essere ammesso agli esami di promozione, nè essere altrimenti promosso.

Art. 49.

La sospensione di primo grado può essere inflitta:

*a*) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedenti censure o per una maggiore gravità delle cause di cui all'articolo 45;

*b*) per insubordinazione o incitamento alla insubordinazione verso i superiori;

*c*) per qualsiasi altra mancanza, che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di grave abusi.

Art. 50.

La sospensione di secondo grado può essere inflitta:

*a*) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione di primo grado;

*b*) per grave insubordinazione o per eccitamento alla insubordinazione seguita da effetto;

*c*) per danni recati agli interessi dello Stato o a quello dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivati dalla negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

*d*) per inosservanza del segreto d'ufficio, quando non abbia prodotto gravi conseguenze.

Art. 51.

Quando non si riscontrino gli estremi per l'applicazione della revoca dall'impiego o della destituzione, può essere dispensato dal servizio l'impiegato che, per ragioni di disciplina, di condotta o di servizio, sia riconosciuto indegno di conservare il suo ufficio.

Art. 52.

S'incorre nella revoca dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

*a*) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedenti sospensioni;

*b*) per grave abuso di autorità o di fiducia;

*c*) per inosservanza del segreto d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati;

*d*) per mancanze contro l'onore che abbiano destato scandalo nel luogo ove l'impiegato esercita le funzioni;

*e*) per offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alla Camera legislativa, o per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 53.

La dispensa e la revocazione importano la perdita del grado dell'impiego, salvo il diritto alla pensione o all'indennità ai termini di legge.

Art. 54.

S'incorre nella destituzione indipendentemente da ogni azione penale:

*a*) per recidiva e maggiore gravità nelle mancanze previste nei precedenti articoli;

*b*) per illecito uso o distrazioni di somme somministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

*c*) per l'accettazione di qualsiasi compenso o partecipazione a beneficî ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

*d*) per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati, o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;

*e*) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria, o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, ecc., od altro delitto che costituisca mancanza contro l'onore;

*f*) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua da pubblici uffici, o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 55.

La destituzione importa la perdita del grado e dell'impiego e la decadenza da qualsiasi funzione ad esso inerente o da esso dipendente, non che la perdita di qualsiasi diritto a pensione o indennità, quando ciò sia espressamente stabilito nel relativo decreto, fermo il disposto degli articoli 183 e 187 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 56.

La revoca, la dispensa o la destituzione dall'impiego, per i funzionari nominati con decreto Reale, sono pronunciate con decreto Reale, udito il parere di una Commissione presieduta dal ministro e composta dei direttori generali del Ministero del tesoro e del ragioniere generale dello Stato.

Per i funzionari nominati con decreto Ministeriale, la revoca e la destituzione sono pronunziate dal ministro, sul parere di una Commissione presieduta dal direttore generale del tesoro e composta di due funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione.

TITOLO VII.

**Disposizioni generali.**

Art. 57.

Nei casi di eccezionale bisogno o d'impedimento del personale della Delegazione, l'intendente di finanza provvede con impiegati alla propria dipendenza per sussidiare o gestire la Delegazione.

Art. 58.

Gli stipendi attribuiti alle classi dei delegati, del personale di Delegazione e dei funzionari degli uffici di gestione e di controllo, sono personali e non vanno annessi a speciale residenza.

A tale regola fanno eccezione gli stipendi del tesoriere centrale, dell'agente contabile dei titoli di debito pubblico e del controllore capo della tesoreria centrale.

Art. 59.

Tutti i funzionari considerati nel presente regolamento, salvo le eccezioni di cui all'articolo precedente, hanno obbligo di prestare servizio in qualunque residenza ove siano destinati.

In caso di rifiuto a raggiungere la residenza loro assegnata, sono dichiarati dimissionari.

Art. 60.

Le funzioni di impiegato di Delegazione o di gestione e di controllo sono meramente personali ed incompatibili coll'esercizio di qualsiasi altro ufficio governativo, provinciale, comunale e di qualsiasi professione, industria e commercio ed impiego privato.

Art. 61.

Oltre alle disposizioni indicate nel presente regolamento, gli impiegati sopra nominati sono soggetti alle discipline stabilite per tutti gli impiegati dello Stato, dalle leggi e dai regolamenti in vigore, riservatane sempre l'applicazione al ministro del tesoro.

TITOLO VIII.

**Disposizioni transitorie.**

Art. 62.

Il collocamento in ruolo e graduatoria dei funzionari apparte-

nenti alle Delegazioni del tesoro ed agli uffici di gestione e di controllo è determinato dalla rispettiva anzianità.

Art. 63.

Nella attuazione del nuovo ruolo organico, stabilito dalla legge 15 luglio 1906, n. 326, gli impiegati che hanno effettive funzioni di cassa alla dipendenza del tesoriere centrale, dell'agente contabile dei titoli di debito pubblico e del tesoriere della zecca, assumono la qualifica di cassieri e di aiuti cassieri, e sono collocati come appresso:

*a*) ai cassieri, i quali disimpegnano pure le mansioni di sostituto del tesoriere centrale, dell'agente contabile dei titoli di debito pubblico e del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, sono conferiti gli ultimi tre posti nella 3ª classe dei segretari, controllori e cassieri, collo stipendio di L. 3000, facendo precedere i primi due secondo l'ordine rispettivo di anzianità da essi occupato nel ruolo del personale del Ministero.

*b*) ai due cassieri della tesoreria centrale ed al sostituto del tesoriere della zecca sono conferiti gli ultimi tre posti nella 2ª classe dei vice segretari, controllori e cassieri a L. 2000, facendo precedere i primi due secondo l'ordine rispettivo di anzianità da essi occupato nel ruolo del personale del Ministero;

*c*) ai due aiuti cassieri presso la tesoreria centrale sono conferiti gli ultimi due posti nella 3ª classe dei vice-segretari e aiuti cassieri a L. 1500, in ragione della loro rispettiva anzianità di servizio.

Art. 64.

I cottimisti presso le Delegazioni del tesoro, e i commessi fiduciari del tesoriere centrale e del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato (ad eccezione di quelli provvisti di pensione vitalizia a carico del bilancio dello Stato), assunti in servizio anteriormente al 25 giugno 1906, e non compresi nella sistemazione ordinata dalle leggi 28 dicembre 1902, n. 533, e 23 giugno 1904, n. 258, sono nominati ufficiali di delegazione di classe transitoria, in ordine preciso di anzianità di servizio, compreso quello militare.

Art. 65.

Ai cassieri, ai cottimisti ed ai commessi fiduciari considerati nei due precedenti articoli, che, nelle loro attuali qualità, sono provvisti di annua retribuzione superiore allo stipendio che vanno a conseguire per effetto della sistemazione di cui alla legge 15 luglio 1906, n. 326, viene corrisposto, in aggiunta allo stipendio normale, un assegno personale, non valutabile agli effetti della pensione, equivalente alla differenza fra lo stipendio e la retribuzione stessa.

Art. 66.

Per il conferimento dei posti di segretario di delegazione, controllore e cassiere a L. 3000, infino a che non sia esaurita la lista dei promovibili per merito di cui all'art. 39 del regolamento approvato con R. decreto 17 novembre 1904, n. 633, rimangono in vigore le disposizioni contenute nel regolamento stesso per il conferimento dei posti di segretario di delegazione di 2ª classe.

Art. 67.

Esaurita la lista dei promovibili per merito, di che all'articolo precedente, i posti di segretario, controllore e cassiere a L. 3000 vengono conferiti alternativamente, per un terzo, ai vincitori dello esame di concorso incominciando da quello di essi cui spetta e per i due terzi, in ragione della rispettiva anzianità, a quelli già dichiarati idonei nel precedente esame di concorso indetto con decreto Ministeriale 4 novembre 1903, o che conseguano l'idoneità nell'esame stesso, nonchè ai vicesegretari di delegazione di 1ª classe già appartenenti alla carriera di controllo, o a quei controllori del tesoro, che, alla data della pubblicazione della legge 15 luglio 1906, n. 326, siano provveduti dello stipendio di L. 2500, a condizione che la loro idoneità ai posti anzidetti venga riconosciuta dalla Commissione istituita con l'art. 16 o siano inclusi in una lista da rendersi pubblica e non soggetta a revisione tranne che per sopravvenuti motivi di esclusione.

Art. 68.

La disposizione dell'articolo precedente è applicabile in sino a che abbia avuto completo esaurimento la lista di cui è parola nell'articolo stesso.

Art. 69.

Gli attuali controllori a L. 2000, e i funzionari che hanno conseguita la nomina a cassieri con lo stesso stipendio a mente dell'art. 63, dopo che abbiano ottenuto la promozione allo stipendio di L. 2500, e qualora non ritengano di partecipare allo esame per i posti di segretario, controllore e cassiere a L. 3000, possono essere compresi fra gli idonei a tali posti, nell'ordine dell'anzianità di ruolo, purchè tale idoneità venga loro riconosciuta dalla Commissione istituita coll'art. 16, e concorrono ai posti predetti nel modo indicato nell'art. 22.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro del tesoro*
A. MAJORANA.

Allegato 1.

*Tabella numerica, per gradi, del personale di gestione e di controllo.*

| | |
|---|---|
| Tesoriere centrale | 1 |
| Agente contabile dei titoli di Debito pubblico | 1 |
| Controllore capo della tesoreria centrale | 1 |
| Controllori capi | 4 |
| Controllori | 26 |
| Cassieri e aiuti cassieri | 8 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro del tesoro*
A. MAJORANA.

Allegato 2.

*Tabella numerica, per gradi, del personale delle Delegazioni del tesoro.*

| | |
|---|---|
| Delegati del tesoro (1) | 72 |
| Segretari di 1ª, 2ª e 3ª classe e vice segretari di Delegazione di 1ª e 2ª classe | 185 |
| Vice segretari di Delegazione di 3ª classe | 31 |
| Volontari | 20 |
| Ufficiali di Delegazione di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe | 80 |
| Ufficiali di Delegazione di classe transitoria | 113 |
| Uscieri | 12 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro del tesoro*
A. MAJORANA.

(1) Tre delegati del tesoro sono incaricati delle funzioni di cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, di magazziniere dell'officina carte-valori e di tesoriere della zecca.

***Il numero 666 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

## VITTORIO EMANUELE III
### per grazia di Dio e per volontà della Nazione
### RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del servizio del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il R. decreto 11 agosto 1896, che costituisce presso il Ministero della guerra una Commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Visto il R. decreto 23 maggio 1901, che modifica la costituzione della predetta Commissione;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1906, col quale fu provveduto alla nomina dei componenti la Commissione summentovata;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

In sostituzione del defunto Di San Giuseppe barone Benedetto, senatore del Regno, è nominato membro della Commissione centrale del tiro a segno nazionale Tassi avv. Camillo, senatore del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

---

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, (serie 3ª) sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Veduto il regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

Veduta la legge 26 giugno 1902, n. 272;

Veduto il R. decreto 28 dicembre 1902, n. 537;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati membri del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1907-1909 i signori:

Baccelli prof. Guido.
Golgi prof. Camillo.
Tamburini prof. Augusto.
Di Vestea prof. Alfonso.
De Giaxa prof. Vincenzo.
Maggiora prof. Arnaldo.
Badaloni prof. Nicola.
Santini dott. Felice.
De Seta ing. Luigi.
Piacentini ing. Pio.
Todaro prof. Francesco.
Carle prof. Antonio.
Paternò di Sessa prof. Emanuele.
Spica Marcataio prof. Pietro.
Lanzillotti Buonsanti prof. Nicola.
Baldassarre prof. Salvatore.
Faelli prof. Ferruccio.
Pessina prof. Giuseppe.
Barzilai avv. Salvatore.
Inghilleri avv. Calcedonio.
Di Broglio dott. Ernesto.
Gorio avv. Carlo.
Koener prof. Guglielmo.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

---

**Relazione** *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 6 dicembre 1906, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Regalbuto (Catania).*

SIRE!

Una inchiesta eseguita nell'aprile scorso ha accertato molte e gravi irregolarità in ogni ramo dell'amministrazione comunale di Regalbuto.

Gli uffici sono in disordine, la situazione finanziaria rappresentata è fittizia; l'esazione d'impertanti crediti è trascurata; sono da pagarsi non pochi debiti verso fornitori e stipendi a qualche impiegato; i bilanci ed i conti si compilano con ritardo; gli impiegati, nominati irregolarmente, sono inetti ed indisciplinati; mancano i registri di contabilità e gli inventari; i beni comunali usurpati non vengono reintegrati; la riscossione dei diritti di segreteria e di stato civile ed il servizio dei depositi provvisori per i contratti e per le aste non sono conformi alle prescrizioni vigenti; vi è maneggio indebito del pubblico denaro; il dazio consumo, l'illuminazione e la nettezza urbana sono senza controllo; trascurato è il macello; abbandonati i locali scolastici; il cimitero in pessime condizioni.

L'invito fatto di riparare a tali e tante irregolarità non ha avuto alcun effetto, chè anzi è risultato da successive inchieste che si volle persistere nella stessa via delle illegalità e dei disordini e che ora non vi è più nemmeno la speranza di ricondurre l'Amministrazione a normale funzionamento perchè la lotta fra i partiti, della quale la popolazione è omai stanca, ha portato anche ad una scissione della maggioranza e diviso il Consiglio in due campi quasi eguali di forze.

Ragioni amministrative e ragioni d'ordine pubblico impongono quindi la necessità di non prolungare siffatto deplorevole stato di cose, onde, in conformità al parere del Consiglio di Stato del 6 corrente, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che provvede allo scioglimento di quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Regalbuto, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Ernesto Guaetta è nominato commis-

sario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

**Relazione** *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 16 dicembre 1906, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Riva Ligure (Porto Maurizio).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Riva Ligure, composto di 15 consiglieri, di cui uno per grave malattia non può intervenire alle sedute, è diviso in due parti perfettamente uguali, ed il dissenso tra il sindaco e la Giunta, appartenenti a partiti opposti, è così vivo che non è possibile fra loro un accordo nemmeno per tener le sedute.

In causa di ciò il funzionamento dell'Amministrazione è sospeso, e si è lasciato trascorrere anche il periodo della sessione ordinaria autunnale del Consiglio senza prendere alcuna deliberazione sugli oggetti obbligatori e su altri importanti ed urgenti affari che interessano la popolazione.

Per rimuovere siffatto anormale stato di cose, essendo riusciti infruttuosi i tentativi di conciliazione, unico rimedio è lo scioglimento di quel Consiglio comunale, come ha ritenuto il Consiglio di Stato con suo parere del 7 corrente.

Mi onoro pertanto sottoporre all' augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che vi provvede.

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Riva Ligure, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giacomo Nigro è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

**Relazione** *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 23 dicembre 1906, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso).*

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che proroga di un mese il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sant'Angelo in Grotte.

Il commissario straordinario ha finora definito importanti affari, quali la sistemazione dei servizi di tesoreria e del dazio consumo, il riordinamento delle scuole, l'accertamento di rilevanti crediti del Comune.

Deve però rivolgere ora le sue cure, per una conveniente soluzione, alle questioni riguardanti la reintegrazione di usurpazione con lo appaltatore dei lavori del nuovo cimitero e le liti in corso.

È, inoltre, opportuno che la gestione straordinaria continui, mentre si attendono i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa in merito alla domanda degli elettori del capoluogo diretta ad ottenere il riparto dei consiglieri comunali per frazioni, evitando, così, nuove elezioni generali, a breve distanza di tempo, qualora il riparto fosse autorizzato.

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Sant'Angelo in Grotte, in provincia di Campobasso;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sant'Angelo in Grotte è prorogato di un mese.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 99 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373;

Visto l'art. 13 del regolamento, approvato col R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il prezzo medio delle cartelle del Credito fondiario anzidetto, risultante dai corsi ufficiali del titolo in conto capitale 4° trimestre del decorso anno, venne accertato in L. 490,50;

Considerato che il detto prezzo medio è superiore a lire 450 e che perciò durante il primo trimestre 1907 le cartelle dovranno essere accettate alla pari in rimborso di mutui a' termini delle citate disposizioni;

**Determina:**

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli durante il primo trimestre 1907 e con effetto dal 1° del corrente mese, saranno accettate alla pari in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed affisso nell'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 2 gennaio 1907.

*Il ministro*

A. MAJORANA.

# MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

## Direzione generale dei risparmi e dei vaglia

### SERVIZIO DEI RISPARMI

**Resoconto sommario** *delle operazioni eseguite a tutto il mese di settembre 1906*

OPERAZIONI ORDINARIE

| | UFFICI autorizzati | Movimento dei libretti | | | Quantità delle operazioni | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Di prima emissione, rinnovati e duplicati | Ultimati, estinti, smarriti e prescritti | Eccedenza | Depositi | Rimborsi | Somme complessive |
| Mese di settembre | 3 | 52,706 | 389,425 | | 283,031 | 239,327 | 522,358 |
| Mesi precedenti dell'anno in corso | 45 | 485,899 | 423,274 | | 2,568,639 | 1,970,028 | 4,538,667 |
| Somme totali dell'anno stesso | 48 | 538,605 | 812,699 | 5,253,228 | 2,851,670 | 2,209,355 | 5,061,025 |
| Anni 1876-1905 | 5,991 | 9,590,332 | 4,063,010 | | 60,664,785 | 40,731,844 | 101,396,629 |
| Somme complessive | 6,039 | 10,128,937 | 4,875,709 | | 63,516,455 | 42,941,199 | 106,457,654 |

MOVIMENTO DEI FONDI

| DEPOSITI | Interessi capitalizzati | Somme complessive | RIMBORSI | | Somme cadute in prescrizione a beneficio della Cassa nazionale di previdenza per gli operai | Totale dei rimborsi e delle somme prescritte | Rimanenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Diretti | Mediante acquisti di rendita e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti | | | |
| 51,920,731 02 | — | 51,920,731 02 | 43,753,924 99 | 2,016,516 67 | 116,838 65 | 45,887,280 31 | 6,033,450 71 |
| 421,312,694 69 | — | 421,312,694 69 | 324,703,256 71 | 18,320,269 25 | 41,269 07 | 343,064,795 03 | 78,247,899 66 |
| 473,233,425 71 | — | 473,233,425 71 | 368,457,181 70 | 20,336,785 92 | 158,107 72 | 388,952,075 34 | 84,281,350 37 |
| 6,831,541,947 28 | 314,822,319 27 | 7,146,364,266 55 | 5,752,445,835 98 | 325,392,532 93 | 4,654 66 | 6,077,843,023 57 | 1,068,521,242 98 |
| 7,304,775,372 99 | 314,822,319 27 | 7,619,597,692 26 | 6,120,903,017 68 | 345,729,318 85 | 162,762 38 | 6,466,795,098 91 | 1,152,802,593 35 |

RISCOSSIONI D' INTERESSI

su certificati del Debito pubblico

| | Riscossioni | |
|---|---|---|
| | Quantità | Importo |
| Mese di settembre | 1,943 | 130,665 20 |
| Mesi precedenti dell'anno in corso | 326,284 | 23,051,286 36 |
| Somme dell'anno stesso | 328,227 | 23,181,951 56 |
| Anni 1878-1905 | 4,651,422 | 364,005,503 53 |
| Somme complessive | 4,979,649 | 387,187,455 09 |

CASSE DI RISPARMIO

a bordo delle Regie navi

| | Quantità delle operazioni | Importo | |
|---|---|---|---|
| | | Depositi | Rimborsi |
| Mese di settembre | 1,344 | 79,005 31 | 39,770 75 |
| Mesi precedenti dell'anno in corso | 4,963 | 268,462 56 | 146,167 31 |
| Somme dell'anno stesso | 6,307 | 347,467 87 | 185,938 06 |
| Anni 1886-1905 | 46,921 | 2,306,359 04 | 1,635,702 87 |
| Somme complessive | 53,228 | 2,653,826 91 | 1,821,640 93 |

| RISPARMI DEGLI ITALIANI residenti all'estero | Quantità delle operazioni | Importo Depositi | Importo Rimborsi |
|---|---|---|---|
| Mese di settembre. | 8,010 | 5,854,616 61 | 426,087 65 |
| Mesi precedenti dell'anno in corso . | 49,894 | 34,820,204 35 | 3,989,305 10 |
| Somme dell'anno stesso . . . . . | 57,904 | 40,674,820 96 | 4,415,392 75 |
| Anni 1890-1905. . | 195967 | 131315778 37 | 14,268,912 48 |
| Somme compless. | 253871 | 171990599 33 | 18,684,305 23 |

| LIBRETTI INTESTATI a minorenni con inibizione ai rimborsi | Quantità dei libretti Emessi | Svincolati od estinti | Rimasti in corso |
|---|---|---|---|
| Mese di settem. | 977 | 339 | |
| Mesi precedenti dell'anno in corso . . . . | 5721 | 2582 | |
| Somme dell'anno stesso . . | 6698 | 2921 | 43145 |
| Anni 1894-1905 | 59353 | 19985 | |
| Somme comples. | 66051 | 22906 | |

| OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai | Contributi Quantità | Contributi Importo |
|---|---|---|
| Mese di settembre | 7,550 | 36,976 74 |
| Mesi precedenti dell'anno in corso | 74,622 | 430,315 32 |
| Somme dell'anno stesso . . . . | 82,172 | 467,292 06 |
| Anni 1899-1905 . | 518,351 | 3,630,706 10 |
| Somme compless. | 600,523 | 4,097,998 16 |

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

| | Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero | | Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia | |
|---|---|---|---|---|
| | Quantità | Importo | Quantità | Importo |
| Mese di settembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 | 18,058 39 | 35 | 17,127 05 |
| Mesi precedenti dell'anno in corso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | 13,848 89 | 83 | 41,476 06 |
| Somme dell'anno stesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 93 | 31,907 28 | 118 | 58,603 11 |

OPERAZIONI GIUDIZIALI

| | DEPOSITI | | RIMBORSI | | | | Rimanenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantità | Importo | Quantità | Diretti | Mediante acquisti di rendita e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti | Somme complessive | |
| Mese di settembre . . | 2,979 | 1,147,397 07 | 3,908 | 1,184,053 59 | — | 1,184,053 59 | |
| Mesi precedenti dell'anno in corso . . . | 23,603 | 10,050,280 46 | 32,967 | 9,767,912 14 | 12,800 75 | 9,780,712 89 | 232,911 05 |
| Somme totali dell'anno stesso . . . . . . . | 26,582 | 11,197,677 53 | 36,875 | 10,951,965 73 | 12,800 75 | 10,964,766 48 | |
| Anni 1883-1905 . . . | 997,632 | 685,657,046 80 | 1,404,320 | 666,055,611 03 | 3,269,041 65 | 669,324,652 68 | 16,332,394 12 |
| Somme complessive . | 1,024,214 | 696,854,724 33 | 1,441,195 | 677,007,576 76 | 3,281,842 40 | 680,289,419 16 | 16,565,305 17 |

## Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro (Ufficio centrale delle pensioni)

### ESERCIZIO 1906-907

*PROSPETTO dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio a tutto il mese di dicembre 1906.*

| (1) MINISTERI | PENSIONI — (2) vigenti al 1° luglio 1906 — Partite | Importo | (3) inscritte a tutto il mese di dic. 1906 — Partite | Importo | (4) Totale (colonne 2 + 3) — Partite | Importo | (5) eliminate a tutto il mese di dic. 1906 — Partite | Importo | (6) vigenti al 1° gennaio 1907 — Partite | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministero del tesoro | 1,988 | 2,614,396 60 | 35 | 81,548 96 | 2,023 | 2,695,945 56 | 54 | 68,705 55 | 1,969 | 2,627,240 01 |
| Id. delle finanze | 14,563 | 11,844,776 85 | 417 | 518,502 96 | 14,980 | 12,363,279 81 | 379 | 340,969 41 | 14,601 | 12,022,310 40 |
| Id. di grazia e giustizia | 5,357 | 6,878,172 23 | 118 | 208,821 — | 5,475 | 7,086,993 23 | 157 | 224,235 36 | 5,318 | 6,862,757 87 |
| Id. degli affari esteri | 151 | 367,433 28 | 5 | 21,481 66 | 156 | 388,914 94 | 2 | 4,301 — | 154 | 384,613 94 |
| Id. dell'istruzione pubblica | 2,022 | 2,596,349 69 | 99 | 152,165 69 | 2,121 | 2,748,515 38 | 68 | 102,377 04 | 2,053 | 2,646,138 34 |
| Id. dell'interno | 9,402 | 7,622,937 51 | 389 | 364,954 25 | 9,791 | 7,987,891 76 | 219 | 225,834 40 | 9,572 | 7,762,057 36 |
| Id. dei lavori pubblici | 1,815 | 1,963,249 74 | 40 | 44,360 21 | 1,855 | 2,007,609 95 | 65 | 71,820 62 | 1,790 | 1,935,789 33 |
| Id. delle poste e dei telegrafi | 3,500 | 3,942,232 14 | 110 | 113,061 05 | 3,610 | 4,055,293 19 | 80 | 89,767 06 | 3,530 | 3,965,526 13 |
| Id. della guerra | 39,598 | 35,538,404 57 | 1,054 | 1,151,605 60 | 40,652 | 36,690,010 17 | 875 | 784,460 66 | 39,777 | 35,905,549 51 |
| id. della marina | 7,580 | 6,623,017 98 | 426 | 341,171 52 | 8,006 | 6,964,189 50 | 175 | 147,531 15 | 7,831 | 6,816,658 35 |
| Id. d'agricoltura, industria e commercio | 645 | 661,008 03 | 20 | 21,477 97 | 665 | 682,486 — | 19 | 20,525 10 | 646 | 661,960 90 |
| Totale pensioni ordinarie | 86,621 | 80,651,978 62 | 2,713 | 3,019,150 87 | 89,334 | 83,671,129 49 | 2,093 | 2,080,527 35 | 87,241 | 81,590,602 14 |
| Pensioni straordinarie Operai delle Saline | 83 | 44,936 47 | 11 | 6,728 34 | 94 | 51,664 81 | 7 | 3,860 40 | 87 | 47,804 41 |
| Id. (Diverse e Mille di Marsala) | 1,470 | 676,507 07 | 5 | 1,754 50 | 1,475 | 678,261 57 | 53 | 19,367 01 | 1,422 | 658,894 56 |
| Id. (Ricompensa Nazionale) 1848-49 | 10,382 | 1,386,330 44 | 105 | 11,083 32 | 10,487 | 1,397,413 76 | 749 | 97,000 67 | 9,738 | 1,300,413 09 |
| Id. Id. Campagne successive | 1,953 | 194,438 20 | 4,665 | 465,496 92 | 6,618 | 659,935 12 | 179 | 17,950 — | 6,439 | 641,985 12 |
| Id. Operai delle Manifatture dei tabacchi | 3,209 | 1,229,280 10 | 193 | 91,541 76 | 3,402 | 1,320,821 86 | 89 | 36,273 50 | 3,313 | 1,284,548 36 |
| Id. Officina carte-valori | 4 | 2,513 94 | 2 | 1,636 20 | 6 | 4,150 14 | 1 | 991 80 | 5 | 3,158 34 |
| TOTALE GENERALE | 103722 | 84,185,984 84 | 7,694 | 3,597,391 91 | 111416 | 87,783,376 75 | 3,171 | 2,255,970 73 | 108245 | 85,527,406 02 |

Roma, il 2 gennaio 1907.

*Il direttore capo dell'ufficio centrale delle pensioni*
GIANNONE.

Visto: *Il direttore generale*
ZINCONE.

### Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

**Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0: cioè: n. 992,113 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 1430, al nome della Opera pia Zanini in Lagaro, frazione di Castiglione dei Pepoli (Bologna), con usufrutto vitalizio a favore di Mattei *Antonio* fu Giovanni, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi all'Opera pia Zanini in Lagaro, frazione di Castiglione dei Pepoli (Bologna) con usufrutto vitalizio a favore di Mattei *Pompeo Antonio* fu Giovanni, vero usufruttuario della rendita stessa.**

**A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.**

**Roma,** il 4 gennaio 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

---

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 328,932 d'inscrizione sui registri della direzione generale (corrispondente al n. 145,992 della soppressa Direzione di Napoli) per L. 175, al nome di Cipolletta *Cristina* fu Francesco, nubile, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cipolletta *Marianna Cristina* fu Francesco, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

**Roma,** il 4 gennaio 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

---

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

**Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,115,972 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 70, al nome di Basso *Gian Antonio* fu Marco, minore, sotto la patria potestà della madre Antonini Valentina fu Giovan Battista, domiciliato in Genova; n. 1,010,138 di L. 100 intestato a Basso *Antonio Giovanni* fu Marco, ecc., come sopra; n. 1,007,386 di L. 500 intestato a Basso *Antonio*, Giovanni, Cecilia e Marco fu Marco ecc., come sopra; n. 1,064,550 di L. 25; n. 1,080,436 di L. 70; n. 1,088,433 di L. 1265 intestati a *Gian Antonio*, Cecilia e Marco fu Marco ecc., come sopra, furono così intestati per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi i primi due - a Basso *Antonio Giovambattista* fu Marco, minore ecc., come i suddetti - gli altri a Basso *Antonio Giovambattista*, Cecilia e Marco fu Marco - come i precedenti - veri proprietari delle rendite stesse.**

**A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detto inscrizioni nel modo richiesto.**

**Roma,** il 4 gennaio 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Dolci Alessandro fu Carlo Cesare, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 190 ordinale, n. 606 di protocollo e n. 2995 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bergamo, in data 1° settembre 1905, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 2.16, consolidato 3 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1905.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Dolci Alessandro fu Carlo Cesare, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 gennaio 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

---

**Direzione generale del tesoro** (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 5 gennaio, in lire 100,00.

*AVVERTENZA.*

*La media del cambio odierno essendo di L. 99,84 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 5 gennaio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.*

## MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

### Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

*4 gennaio 1907.*

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| 3 3/4 % *netto*. | 101,36 98 | 99,49 98 | 101,32 85 |
| 3 1/2 % *netto*. | 100,99 81 | 99,24 81 | 100,95 95 |
| 3 % *lordo*.... | 72,55 — | 71,35 — | 71,91 74 |

# Parte non Ufficiale

## DIARIO ESTERO

Per chiarire alquanto le dicerie di questi giorni intorno alla situazione politica serba, i più autorevoli giornali hanno ricorso alle interviste con le autorità diplomatiche.

Il redattore del *Temps* da Belgrado ha telegrafato all'ex-guardasigilli della Serbia, Vesnitch, il quale la settimana prossima riprenderà a Parigi il suo posto di mi-

nistro di Serbia, chiedendogli quanto vi sia di vero nelle notizie pubblicate dai giornali inglesi sulla minaccia di un colpo di Stato a Belgrado. L'ex-ministro ha subito risposto con questo telegramma:

« Tutte le voci che sono state diffuse sull'attuale situazione in Serbia sono false; derivano da una campagna condotta in mala fede e di cui si conosceranno ben presto tutti gli elementi. Smentisco categoricamente queste fandonie tendenziose ».

In eguale senso si espresse di poi lo stesso personaggio in un'intervista con un redattore del *Matin*.

Un altro giornale della sera, di Parigi, ha pubblicato un'intervista con un membro influente della colonia serba a Parigi, il quale ha detto:

« La notizia di un complotto che mirerebbe a destituire Re Pietro non mi sorprende affatto. Re Pietro, benchè animato dalle migliori intenzioni, non ha dimostrato d'avere l'energia necessaria per allontanare dal palazzo reale certi personaggi compromettenti. In Serbia esiste un vero malcontento e il Re non è più popolare come prima. Egli è prigioniero dei regicidi, i quali governano sempre, forse in modo occulto, ma non meno efficace. Non credo tuttavia che sia imminente una rivoluzione, perchè il popolo serbo ha dato prova di avere una grande pazienza: esso sa soffrire a lungo senza mormorare. Re Pietro, però, non ha saputo guadagnare la simpatia dell'esercito, e i quattro quinti degli ufficiali sono malcontenti nel vedere che i regicidi continuano ad esercitare una vera dittatura. D'altra parte, la maggioranza del popolo non può dimenticare i tragici avvenimenti che permisero alla dinastia dei Karageorgevich di risalire al trono di Serbia. Non è quindi possibile dissimulare che la situazione è gravissima ».

Di una terza intervista con un addetto alla Legazione di Serbia a Parigi, pubblicata da un altro giornale francese, è notevole questo passo:

« E' sorprendente la facilità con cui la stampa francese riferisce le voci erronee diffuse dalla stampa austriaca sulle condizioni della Serbia. Le notizie che provengono da Odessa mirano a indurre in errore l'opinione pubblica europea. E' la continuazione di una campagna intrapresa in seguito all'evoluzione della politica serba verso l'alleanza franco-russa. Nè a Vienna, nè a Berlino si può perdonare alla Serbia di avere pensato a concludere un prestito a Parigi e ad ordinare i suoi cannoni all'industria francese ».

Come ben si vede, tutte le persone autorevoli serbe smentiscono le gravi notizie della patria loro e sono in questo concordi con le smentite ufficiali che già riferimmo.

Tuttavia da Vienna telegrafano a più di un giornale che le smentite ufficiali da Belgrado sullo stato della Serbia non trovano credito. Piuttosto si crede che il presidente Pasic e i suoi aderenti siano riusciti a spuntarla, soffocando con tutti i mezzi in loro potere l'agitazione dell'opposizione, finchè il denaro del nuovo prestito non sarà entrato nelle casse dello Stato.

Frattanto le ultime notizie da Belgrado non si occupano che della formazione del Gabinetto e dicono:

« Le dimissioni del ministro della giustizia, Vesnitch, sono state accettate oggi. Vesnitch è stato nominato con decreto reale ministro di Serbia a Parigi. Il portafoglio della giustizia è stato affidato al deputato Marko Trefkovitch. Il ministro dei lavori, Stankovitch, viene sostituito da Jovanovitch ».

***

Da Tangeri le notizie intorno alle operazioni di El Guebbas contro Er Raisuli sono alquanto confuse ed anche talvolta contraddittorie. Le ultime notizie dicono:

« La voce corsa ieri che Raisuli avrebbe attaccato l'avanguardia della Mahalla a Bahrein, impedendole di stabilirvi il suo campo, è priva di fondamento.

« La Mahalla è divisa in due parti; il corpo principale procede verso Zinat. Alcune centinaia di soldati si dirigono su Arzila. Si dice che questa città non opporrà sesistenza ed aprirà le sue porte alle truppe sceriffiane. Malgrado alcuni agitatori partigiani di Raisuli, la città di Tangeri è calma. Il protetto portoghese, Siarran, fatto prigioniero da Raisuli, è sempre in carcere a Zinat; egli è rimasto leggermente ferito resistendo ai suoi aggressori. Le popolazioni sono un po' più inquiete per la mancanza di energia da parte di El Guebbas, la cui entrata in campagna è stata arrestata dal cattivo tempo.

El Guebbas si trova ad una dozzina di chilometri a sud di Tangeri attendendo per operare il congiungimento con la seconda Mahalla proveniente da El Kbar al comando di Mouley El Amri, onde tagliare la ritirata a Raisuli se questi tentasse di guadagnare le montagne meridionali verso il marabout di Abd El Salem, nei Beni Souar. La posizione di Zinat resterebbe così presa tra le due Mahalle.

Raisuli non può tentare di recarsi verso l'ovest ad Arzila, che è custodita da una parte della Mahalla di Guebbas, nè verso il Riff ad est, ove troverebbe i suoi nemici.

Il semaforo di Capo Spartel segnala alle 6.30 pom. incendi di douars in direzione di Zinat, ove si odono colpi di fucile.

Circa le misure che si dicono prese dal Governo francese sull'attuale situazione del Marocco, un dispaccio da Parigi dice che il Ministero della guerra dichiara infondata la notizia pubblicata da un giornale del mattino, secondo la quale sarebbe imminente la formazione di una colonna di spedizione per inviarla al Marocco.

E per vero la smentita era da prevedersi pensando che fino ad ora le forze ispano-francesi a bordo delle navi assistono inattive agli avvenimenti marocchini che si ha fondato motivo di ritenere che possano definirsi con le sole truppe sceriffiane. Un rinforzo da spedirsi a quella volta dalla Francia si sarebbe solamente potuto concepire quando le forze franco-spagnuole fossero impegnate nella guerra contro Raisuli.

***

Il *Times* reca una notevole corrispondenza da Vienna, in cui si nota l'importanza data nei circoli politici viennesi alla questione macedone dopo i discorsi di Achrenthal e di Tittoni, dopo le pubblicazioni in merito del *Fremdenblatt* e le dichiarazioni del ministro Burian.

Nella corrispondenza è detto:

« Nei circoli ufficiali si desidera vivamente che all'estero non si abbia alcuna apprensione riguardo ai Balcani e agli accordi esistenti tra l'Austria-Ungheria e le altre potenze. Essi vorrebbero che gli stranieri sapessero che il solo accordo esistente tra l'Austria e l'Italia riguardo ai Balcani è quello che si riferisce all'Albania, ricordando che l'Austria ha con la Russia altri due trattati. E ciò perchè riconoscono quanto danno potrebbe derivare ai Balcani dall'affermazione

che il principio della nazionalità deve formare la base di ogni futura soluzione della questione macedone. Le nazionalità in Macedonia sono troppo mal definite perchè l'affermazione di tale principio non debba muovere i bulgari, i greci, i serbi, i kutzo-valacchi a convertire ad ogni costo alla propria nazionalità quanti più macedoni sia loro possibile.

« Pare nondimeno che il principio dell'autonomia debba essere la principale base di operazione di ogni potenza che desideri, non di sorprendere, ma di guadagnare la fiducia dei popoli balcanici, esercitando per l'avvenire sulla penisola balcanica una legittima influenza ».

# NOTIZIE VARIE

## ITALIA.

**Nella diplomazia.** — Telegrafano da Berlino che ieri, il conte Lanza, salutato alla stazione di Anhalt da tutto il corpo diplomatico di cui era decano, dal personale dell'ambasciata, dal principe Carlo di Hohenzollern, dai ministri von Tschirschky e Huelsen-Haeseler e da molti alti funzionari di Stato, lasciò Berlino, alle 4,27, diretto a Dresda, ove oggi presentò le lettere di richiamo al Re.

Il ministro degli esteri di Sassonia offrirà questa sera un pranzo in onore del conte Lanza.

Domani il conte Lanza si recherà a Karlsruhe per presentare le lettere di richiamo al granduca. Poscia partirà per Torino e Roma.

Il nuovo ambasciatore, comm. Pansa, arrivò iermattina.

*** Il nuovo console generale d'Italia, conte Lebrecht, è giunto ieri a La Canea, ed assunse la direzione del consolato.

Il barone Fasciotti è partito stamane.

**L'inaugurazione dell'anno giuridico alla Corte d'appello.** — Oggi, alla presenza di S. E. il ministro di grazia e giustizia, di S. E. il sottosegretario di Stato per lo stesso Ministero, di magistrati, funzionari diversi e numerosi avvocati ebbe luogo l' inaugurazione dell'anno giuridico della Corte d'appello di Roma.

Il procuratore generale comm. Sebastiano Caprino pronunziò un applaudito discorso di circostanza.

**Lavori giudiziari.** — Nella udienza di lunedì 7 gennaio 1907 alle ore 13, il procuratore del Re leggerà al tribunale di Roma, riunito in assemblea generale, nell'aula della Corte ordinaria di assise, ex-convento dei Filippini, la relazione sull'amministrazione della giustizia, durante l'anno 1906.

**Associazione della stampa di Roma.** — Il Consiglio direttivo, rinnovato parzialmente dalle ultime elezioni, ha proceduto alla nomina delle cariche interne.

I signori avv. Enrico Buonanno, comm. Giulio Norsa e Felice Oddone sono stati nominati rispettivamente segretario, amministratore e bibliotecario.

Il comm. Federico Pozzi, socio aggregato, ha assunto la carica di ispettore.

**Contro l'accattonaggio.** — La benemerita Società contro l'accattonaggio, di Roma, ha pubblicato il resoconto dell'ultimo bimestre del 1906. Ne suoi locali a via Flaminia e nella succursale a piazza dei Cerchi furono distribuiti: minestre n. 15,424 - pane kg. 4110 - oggetti di vestiario 38 - media dei poveri giornalmente soccorsi 196 - media dei ricoverati: maschi 18, femmine 17.

Nello stesso periodo, nel ricovero « Regina Elena » e dormitorio al vicolo del Falco:

Personale di servizio n. 14 - minestre distribuite 840 - pane kg. 480 - carne kg. 120 - vino litri 210 - latte litri 75.

Ricoverati minorenni: maschi entrati 12 - usciti 11 - rimasti 18 - femmine entrate 3 - uscite 4 - rimaste 15 - vitto pei medesimi: minestre 1647 - pane kg. 823 - carne 81 - vino litri 125 - latte 329 - pietanze 2187.

Accolti nel dormitorio: maschi nazionali 2313 e stanieri 184 - femmine adulte 1525 e minorenni 305: media generale delle entrate seralmente, n. 71.

**Marina militare** — La torpediniera *Pellicano*, partita da Suda è giunta a Zante il 3 corrente.

**Marina mercantile.** — Il postale *Indiana*, del Lloyd italiano, ha transitato da Santos diretto a Genova. Da Gibilterra ha transitato, diretto a Genova da Buenos Aires il *Virginia*, dello stesso Lloyd.

## ESTERO.

**La produzione mondiale del petrolio.** — La produzione mondiale dell'alcool supera, secondo le ultime statistiche, i 19 milioni di ettolitri, così divisi: Germania 4.24; Russia 4.04; Francia 2.80; Austria-Ungheria 251; Stati Uniti 2.44; Gran Bretagna 1.49; altri paesi 2.

**Le reti telefoniche inglesi.** — Londra possiede la seconda rete urbana del mondo, la prima essendo quella di New York. Attualmente vi sono a Londra 118,000 posti telefonici, dei quali 80,000 sono montati sulla rete della Compagnia nazionale e 34,000 su quella del Post Office.

La Compagnia ha in Londra 54 uffici, i quali sono compresi in una zona di 640 miglia quadrate e tra i punti estremi intercorre una distanza di 30 miglia.

La Compagnia sta ora operando la conversione del funzionamento de' suoi grandi uffici secondo il sistema a batteria centrale.

Funzionano già in questo modo gli uffici seguenti:

London Wallcon 4204 linee — Holborn 3198 id. — North 2028 id. — Hop 2911 id. — Kensington 2378 id. — Battersea 1240 id.

Anche in molte città di provincia la Compagnia nazionale ha adottato questo sistema di funzionamento per tutte le linee nuove.

Il Post Office possiede un ufficio centrale e due uffici principali di quartiere, i quali portano il titolo di « City », mentre il primo ha quello di « Central ». Tutti tre occupano completamente dei grandi edifizi a molti piani.

Quelli di City contano 26 quadri ciascuno, ed hanno comunicazione con 15,480 abbonati. Il Central, che conta pure 26 quadri, serve 14,040 linee.

Le altre amministrazioni telefoniche esercenti nel Regno Unito, oltre alla Compagnia nazionale ed al Post Office, sono costituite da autorità municipali, e servono cinque città. Dopo alcuni anni di esperienza questi Municipi hanno però compreso che una rete telefonica non può essere amministrata su queste basi di fronte alla concorrenza fatta dalle altre Società.

Una di queste municipalità, quella di Tunbridge Welles, ha già venduto la sua rete alla Compagnia nazionale, ed i comuni di Glasgow e di Brighton hanno deciso di cedere la loro azienda al Post Office.

Altre città pure, accortesi dell'errore commesso nel voler dirigere un'impresa telefonica, stanno intavolando trattative nel medesimo senso col Governo.

A quanto pare, in un avvenire molto prossimo tutte le reti telefoniche inglesi saranno esercite dallo Stato.

**Esposizione di automobili a Bergen.** — Dal 5 al 14 luglio venturo, a Bergen (Norvegia), avrà luogo una esposizione di motori, di automobili e di battelli automobili, come pure di accessori e di piani.

In relazione a questa esposizione, saranno date conferenze sull'industria della pesca in Norvegia, in Svezia ed in Danimarca.

L'Esposizione è Scandinava, ma saranno ammessi i motori esteri purchè siano esposti da agenti scandinavi. L'indirizzo del Comitato è:

Motorudstillingskomiteen — Bergen (Norvegia).

# TELEGRAMMI

**(Agenzia Stefani)**

PIETROBURGO, 4. — L'assassino del prefetto di polizia è un giovane israelita, che aveva un biglietto d'ingresso per la cerimonia di consacrazione della chiesa dell'ospedale.

La salma del barone di Launitz è stata trasportata alla prefettura di polizia, ove sono state dette solenni preghiere.

L'assassinio del barone di Launitz produce una profonda impressione nelle sfere ufficiali.

SOSNOWICE, 4. — Un individuo rimasto sconosciuto ha sparato oggi tre colpi di revolver contro Brandenburg, direttore delle officine Katarinen-huette. Brandenburg è rimasto gravemente ferito.

PIETROBURGO, 5. — La Commissione d'inchiesta per l'affare Gurko-Lidval, presieduta da Goluben, ha terminato ieri la sua relazione, che presenterà allo Czar prima delle feste del Natale.

BOPPARD (Provincia Renana), 5. — Quaranta operai addetti ai lavori della ferrovia presso Lamscheid sono rimasti sepolti da una frana.

Finora tre cadaveri sono stati estratti dalle macerie.

PARIGI, 5. — Secondo un dispaccio da Tangeri, di fonte inglese, riprodotto dall'*Echo de Paris*, Raisuli, alla testa di alcune centinaia di uomini, ha intrapreso il saccheggio dei villaggi e ne cattura gli abitanti, ritenendoli come ostaggi.

LONDRA, 5. — Il *Daily Telegraph* dice che Raisuli avrebbe ordinato di uccidere tutti gli israeliti di Arzila prima che la città possa arrendersi alle truppe del Maghzen.

CARTAGENA, 5. — Il vapore olandese *Pollux*, proveniente da Valencia, si è rifugiato in questo porto con un incendio a bordo. Si lavora attivamente all'estinzione del fuoco.

LONDRA, 5. — Lo *Standard* ha da Tangeri:

Distaccamenti di Fahs e di Angueras, insieme ad altre truppe, sono partiti per Arzila, allo scopo di rinforzare le truppe imperiali mandate per prendere la città.

Le porte di Arzila sono chiuse per ordine di Raisuli.

La cannoniera *Saidi*, con a bordo truppe fresche ed artiglieria, è stata inviata ad Arzila, coll'ordine di bombardare la città, se essa non aprirà le porte alle truppe del Sultano.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
### del R. Osservatorio del Collegio Romano
*del 4 gennaio 1907*

| | |
|---|---|
| Il barometro è ridotto allo zero ....... | 0° |
| L'altezza della stazione è di metri ..... | 50.60. |
| Barometro a mezzodì .................. | 753.15. |
| Umidità relativa a mezzodì ............ | 69. |
| Vento a mezzodì ...................... | N. |
| Stato del cielo a mezzodì ............. | nuvoloso. |
| Termometro centigrado ............... | massimo 12 3. |
| | minimo 10.0 |
| Pioggia in 24 ore .................... | 3.5. |

*4 gennaio 1907.*

In Europa: pressione massima di 775 sulla Spagna, minima di 746 sulla Scozia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 3 a 7 mm.; temperatura irregolarmente variata; pioggie sparse; qua e là venti forti intorno a ponente.

Barometro: minimo a 756 sul mar Ligure, massimo a 762 al sud Sicilia.

Probabilità: venti moderati o forti tra nord e ponente; cielo vario sull'Italia superiore, nuvoloso con pioggie altrove; mare agitato.

## BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica.

Roma, 4 gennaio 1907.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 8 | STATO del mare ore 8 | TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore | Minima |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio... | 1/2 coperto | mosso | 12 8 | 8 0 |
| Genova .......... | 3/4 coperto | legg. mosso | 12 7 | 7 4 |
| Spezia ........... | 1/2 coperto | mosso | 12 0 | 5 5 |
| Cuneo ........... | 1/4 coperto | — | 3 0 | — 3 2 |
| Torino........... | coperto | — | 1 3 | — 1 0 |
| Alessandria ...... | coperto | — | 1 1 | 0 4 |
| Novara ......... | coperto | — | 1 0 | — 1 0 |
| Domodossola ..... | 1/4 coperto | — | 4 9 | — 4 7 |
| Pavia............ | nebbioso | — | 4 0 | 0 4 |
| Milano .......... | coperto | — | 2 0 | — 0 4 |
| Sondrio ......... | 1/4 coperto | — | 1 1 | — 3 1 |
| Bergamo......... | nebbioso | — | 2 1 | — 1 5 |
| Brescia .......... | coperto | — | 4 8 | — 3 6 |
| Cremona......... | coperto | — | 2 0 | 0 0 |
| Mantova ......... | nebbioso | — | 1 0 | — 0 9 |
| Verona .......... | nebbioso | — | 2 7 | 0 1 |
| Belluno.......... | coperto | — | 0 3 | — 0 1 |
| Udine ........... | nebbioso | — | 5 8 | 1 6 |
| Treviso ....... .. | nebbioso | — | 3 9 | 1 2 |
| Venezia......... | nebbioso | calmo | 4 0 | 0 5 |
| Padova .......... | nebbioso | — | 2 6 | 0 3 |
| Rovigo .......... | coperto | — | 4 0 | — 0 5 |
| Piacenza......... | coperto | — | 2 1 | — 0 6 |
| Parma........... | coperto | — | 1 1 | — 1 2 |
| Reggio Emilia.... | coperto | — | 1 5 | — 2 0 |
| Modena.......... | coperto | — | 2 1 | — 1 6 |
| Ferrara ......... | coperto | — | 2 1 | — 1 0 |
| Bologna ......... | coperto | — | 1 3 | — 1 7 |
| Ravenna......... | coperto | — | 1 3 | — 3 2 |
| Forlì ........... | coperto | — | 2 2 | — 2 6 |
| Pesaro.......... | coperto | calmo | 14 2 | 2 5 |
| Ancona......... | coperto | mosso | 16 0 | 3 8 |
| Urbino.......... | coperto | — | 10 3 | 5 3 |
| Macerata ........ | coperto | — | 12 5 | 5 0 |
| Ascoli Piceno .... | 1/2 coperto | — | 13 0 | 6 0 |
| Perugia.......... | coperto | — | 9 6 | 3 9 |
| Camerino ........ | piovoso | — | 10 8 | 3 0 |
| Lucca ........... | coperto | — | 11 2 | 4 2 |
| Pisa ............ | 1/2 coperto | — | 13 2 | 7 8 |
| Livorno ......... | 3/4 coperto | agitato | 14 0 | 4 0 |
| Firenze ......... | 3/4 coperto | — | 12 7 | 5 6 |
| Arezzo .......... | 3/4 coperto | — | 11 9 | 5 6 |
| Siena ........... | coperto | — | 9 9 | 5 2 |
| Grosseto ........ | sereno | — | 3 0 | 0 0 |
| Roma............ | coperto | — | 13 7 | 10 0 |
| Teramo ......... | coperto | — | 16 0 | 8 0 |
| Chieti .......... | coperto | — | 15 0 | 4 0 |
| Aquila........... | coperto | — | 12 4 | 5 8 |
| Agnone.......... | 3/4 coperto | — | 9 6 | 4 2 |
| Foggia........... | 1/2 coperto | — | 15 5 | 9 7 |
| Bari ........... | 1/2 coperto | calmo | 17 3 | 8 2 |
| Lecce ........... | 1/4 coperto | — | 16 0 | 8 9 |
| Caserta..... .... | coperto | — | 12 5 | 10 0 |
| Napoli ......... | piovoso | agitato | 12 6 | 10 6 |
| Benevento........ | piovoso | — | 13 1 | 9 9 |
| Avellino ........ | coperto | — | 10 2 | 7 9 |
| Caggiano ........ | coperto | — | 7 9 | 5 0 |
| Potenza.......... | coperto | — | 9 0 | 5 1 |
| Cosenza.......... | sereno | — | 14 2 | 5 6 |
| Tiriolo........... | sereno | — | 9 0 | 2 4 |
| Reggio Calabria .. | sereno | calmo | 17 4 | 7 9 |
| Trapani.......... | coperto | legg. mosso | 14 5 | 9 6 |
| Palermo ......... | piovoso | agitato | 17 6 | 10 3 |
| Porto Empedocle.. | coperto | mosso | 15 0 | 9 0 |
| Caltanissetta ..... | 1/2 coperto | — | 10 5 | 5 3 |
| Messina.......... | sereno | calmo | 15 6 | 8 4 |
| Catania........ | sereno | calmo | 15 3 | 7 9 |
| Siracusa ....... | 1/4 coperto | calmo | 13 3 | 7 7 |
| Cagliari.......... | 1/4 coperto | legg. mosso | 14 8 | 6 0 |
| Sassari .......... | coperto | — | 12 8 | 7 6 |

*Direttore:* G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*